

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata **LiberaBimbi** con sede in Via Dolores Grigolon 5, nel Comune di Padova. L'eventuale cambio di indirizzo della sede non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione è pacifista, apartitica, non religiosa, senza fini di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. È caratterizzata da democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Portare la questione pedagogica all'attenzione della società come aspetto fondamentale per un sano sviluppo dell'essere umano e della comunità;
 - b) Promuovere e divulgare nel territorio, uno stile di vita e di consumo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che umano, improntato a un equilibrato e rispettoso rapporto tra gli esseri umani e la natura;
 - c) Diffondere una pedagogia ispirata alle ultime ricerche scientifiche e sostenere una visione a tutto tondo dell'uomo in tutte le sue fasi di sviluppo, a partire dall'infanzia;
 - d) Promuovere la diffusione dell'attività motoria e sportiva, nelle sue più svariate forme (danza, ballo, scacchi, ecc.), all'interno delle attività didattiche e/o formative;
 - e) Ampliare il concetto di 'ecologia' applicandolo alla famiglia e all'educazione, anche promuovendo la "cultura dell'essenzialità", intesa sia come stile di vita che come atteggiamento interiore;
 - f) Cooperare con altre realtà che – nei diversi campi dell'agire umano - si occupano concretamente di educazione, del consumo sostenibile, del comportamento etico, dell'educazione civica e della promozione del 'bene comune', per sensibilizzare la cittadinanza, favorendo la raccolta e diffusione delle iniziative maggiormente significative in tal senso quali laboratori, corsi, conferenze o seminari.
4. L'associazione per realizzare le finalità sopra descritte, utilizza le seguenti modalità:
 - a) Opera in campo pedagogico progettando e realizzando ospitalità diurne a bambini e bambine per rispondere concretamente alle esigenze loro e della loro famiglia;
 - b) Utilizza i nuovi media messi a disposizione con internet per la raccolta e la divulgazione delle informazioni (sito internet, newsletter);
 - c) promuove l'organizzazione di laboratori presso sedi pubbliche e/o private;
 - d) partecipa a progetti e a bandi di carattere europeo, nazionale o locale e, a tal fine, richiede contributi e agevolazioni stanziati dalle amministrazioni;
 - e) esercita in via marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per l'autofinanziamento, osservando le normative fiscali vigenti in materia;
 - f) promuove manifestazioni pubbliche e/o ricreative per realizzare le finalità statutarie;
5. L'Associazione, nei limiti della legge, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche

con altre Associazioni o Enti nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità sociali. Può inoltre aderire ad organismi nazionali e internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

6. L'Associazione svolge la sua attività, sia nei confronti delle persone associate sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

ART. 3 (Requisiti di ammissione dei soci)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei soci ordinari è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il richiedente dovrà dichiarare espressamente di accettare, senza riserve, il presente statuto.
4. Sono istituite le seguenti categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
sostenitori: oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
5. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un singolo voto in assemblea.
4. I soci devono versare la quota sociale nei termini stabiliti e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
6. I soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'associazione.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi può essere escluso dall'Associazione.
3. Resta ferma in ogni caso, la possibilità per l'associazione di rivalersi nei confronti del socio uscente per eventuali danni arrecati.
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione il destinatario del provvedimento di esclusione può ricorrere all'assemblea che decide in via definitiva.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci aderenti all'associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. È convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente; mediante avviso scritto da inviare, anche con modalità telematiche, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è convocata, inoltre, a richiesta di almeno un decimo dei soci oppure quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea ordinaria approva il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale; approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo; approva l'eventuale regolamento interno; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo; delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. È regolarmente costituita in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle stesse (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aderenti aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.
5. Il cambiamento della sede dell'associazione non richiede i quorum deliberativi di cui al comma 4 del presente articolo.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto di tre membri eletti dall'assemblea ordinaria tra i propri componenti, per la durata di tre anni e con possibilità di rielezione.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono essere prese a maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare:
 - a) redige e presenta all'assemblea il programma generale dell'associazione;
 - b) redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - c) propone l'ammontare della quota sociale annua.

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente dell'associazione è eletto tra i suoi membri dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione sia nei confronti dei terzi sia in giudizio.
3. Il Presidente:
 - a) presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea;
 - b) convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
 - c) in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

ART. 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali e istituzioni pubbliche, erogati e finalizzati al sostegno di specifici programmi e iniziative realizzate nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 14 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il rendiconto è depositato presso la sede dell'associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 16 (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.